

## **Direttive**

---

<a href="#"><u>Indicazioni alle Commissioni Provinciali per l'artigianato in ordine all'applicazione dell'art.</u></a>	
<a href="#"><u>6 Legge 106 del 12 luglio 2011- 17/11/2011</u></a>	2
<a href="#"><u>Schema Regolamento CCPA - 20/05/2009</u></a>	5
<a href="#"><u>Riforma della disciplina di accesso alla professione di autotrasporto: indicazioni alle CPA -</u></a>	
<a href="#"><u>27/07/2006</u></a>	11

---

Il Direttore

Torino, 17.11.2011  
Prot. 14246/DB1603

Presidenti  
Segretari  
Commissioni Provinciali per  
l'artigianato  
Uffici Albo imprese artigiane  
LORO INDIRIZZI

Comitato di Coordinamento delle  
Confederazioni Artigiane del Piemonte  
Confartigianato imprese Piemonte  
Segretario Dott. Silvano BERNA  
Via Andrea Doria, 15  
10123 TORINO

Segretario della CNA  
Federazione Regionale Piemontese  
Michele SABATINO  
Via Roma, 366  
10121 TORINO

Segretario della CASArtigiani  
Piemonte  
Federazione Regionale Piemontese  
Dott. Paolo MIGNONE  
Via Santa Teresa, 19  
10121 TORINO

E p.c. Registri imprese  
LORO INDIRIZZI

**Oggetto: Art. 6, comma 6, f-sexies della legge 12 luglio 2011, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia**

*Premessa*

Nel corso della riunione del 26 ottobre 2011 della Commissione Regionale per l'Artigianato sono stati approfonditi gli effetti dell'art. 6 della legge 106/2011 e le modalità procedurali attuative. Tale articolo ha di fatto risolto le problematiche che erano state oggetto di numerosi incontri e scambi di mail sulla necessità di stipulare con l'INPS una intesa in merito al recupero contributivo da parte dell'istituto previdenziale per eventuali periodi precedenti alla iscrizione del soggetto all'Albo delle imprese artigiane, periodi per i quali fosse emerso lo svolgimento di fatto di attività artigiana.

Come è noto infatti il nuovo testo unico dell'artigianato approvato con L.r. 1/2009 ha previsto che l'iscrizione all'Albo possa avvenire solo contestualmente alla presentazione della comunicazione prevista dallo stesso testo unico, con esclusione di possibilità di iscrizioni retroattive.

La L.r. 1/2009 ha anche disciplinato il procedimento di iscrizione d'ufficio, su segnalazione di enti, senza tuttavia definire in modo esauriente il termine di decorrenza di tale iscrizione.

Sulla base del testo dell'art. 6 di seguito illustrato, si possono ritenere risolte le perplessità che erano emerse relativamente ai seguenti aspetti:

- Individuazione della data di decorrenza dell'iscrizione all'Albo in caso di provvedimento d'ufficio. Possibilità che sussista divergenza tra data iscrizione all'Albo e data di insorgenza obbligo contributivo.
- individuazione del soggetto incaricato di procedere al caricamento per gli aspetti previdenziali per periodi antecedenti alla data di iscrizione all'Albo
- necessità di segnalare tale evento su visura camerale.

### **L'art. 6 e i suoi effetti. Indicazioni alle Commissioni Provinciali per l'artigianato**

Con la legge n. 106/2011 all'art. 6 sono introdotte disposizioni per una ulteriore riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici, in particolare il comma 6, f-sexies<sup>1</sup> integra le disposizioni in materia di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese

#### *ai sensi del comma 1*

Il soggetto economico, per l'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, presenta una dichiarazione (autocertificazione) attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

La dichiarazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con la decorrenza ivi prevista e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato predispongono ai sensi delle disposizioni di cui alla L.r. 1/2009 s.m.i. accertamenti, controlli ed eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati.

#### *ai sensi del comma 4*

L'INPS e altri enti accertatori, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, se emergono elementi che indicano l'esercizio di fatto di attività artigiana (svolgimento attività in modo personale ..) ne danno comunicazione all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione all'albo imprese artigiane.

La comunicazione dell'ente accertatore determina l'iscrizione all'albo imprese artigiane con decorrenza dalla data di comunicazione da parte dell'ente.

La Commissione provinciale verifica il possesso dei requisiti artigiani e dei requisiti tecnico professionali e/o di onorabilità previsti dalle leggi disciplinanti le attività regolamentate (a titolo esemplificativo: estetisti, autoriparatori, impiantisti, facchinaggio, pulizia).

### **Visura camerale**

Se la Commissione provinciale conferma le conclusioni dell'accertamento ispettivo "mantiene" l'iscrizione all'albo imprese artigiane con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ente specificando nella visura camerale la fonte normativa (esempio: ditta "... " iscritta ai sensi dell'art. 6, comma 6, f-sexies del dl n. 70 convertito in legge 106/2011).

<sup>1</sup> Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:  
«Art. 9-bis: - (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese) - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Esempio: l'INPS fa un sopralluogo il 1° marzo e accerta che l'attività è in essere con i requisiti artigiani dal 1° gennaio. Comunica il tutto alla CPA con lettera datata 15 marzo: questa è la data di decorrenza dell'iscrizione all'Albo. Per il periodo precedente non c'è iscrizione all'Albo, ma possibilità dell'INPS di recuperare i contributi.

Nel caso di carenza dei requisiti tecnico professionali e/o di onorabilità previsti dalle normative di settore la Commissione provinciale cessa l'attività e cancella la ditta dall'albo artigiani ovvero nega l'iscrizione dandone comunicazione all'ente accertatore.

I provvedimenti di variazione, di cancellazione o non iscrizione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

Pertanto: l'attività esercitata in modo illegittimo non sarà iscritta all'albo imprese artigiane, ma non essendo pregiudicato l'obbligo contributivo per i periodi di esercizio effettivo il soggetto (titolare, f/c, dipendente) sarà iscritto nella gestione previdenziale artigiani.

### Visura previdenziale

L'intervento extraprocedurale telematico verrà eseguito direttamente dall'INPS negli archivi previdenziali e non comparirà sulla visura camerale. Sul punto si evidenzia che l'eccedenza di informazioni sulla visura camerale potrebbe essere rilevata dal Garante Privacy.

Se la Commissione provinciale, acquisita documentazione, non conferma il contenuto e le conclusioni dell'accertamento ne dà comunicazione all'ente accertatore e procede alla cessazione attività all'albo artigiani.

L'INPS valuta le differenti conclusioni e, nel caso confermi gli esiti dei propri accertamenti, mantiene l'iscrizione ai soli fini previdenziali per il periodo antecedente la cessazione disposta dalla Commissione provinciale.

Il procedimento che mantiene in capo alle Commissioni provinciali dell'Artigianato il potere di decidere in ordine all'attribuzione della qualifica artigiana ma riconosce l'autonomia dell'obbligazione previdenziale, determina che un eventuale ricorso del soggetto interessato andrà presentato:

- alla Commissione regionale per l'artigianato per l'iscrizione o mancata iscrizione dalla data dell'accertamento
- all'INPS per l'iscrizione alla gestione previdenziale per i periodi precedenti l'iscrizione all'Albo artigiani.

### comma 3 recita:

Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

La norma è di immediata applicazione (ulteriori disposizioni regionali di riferimento sono: L.r. n. 1/2009 s.m.i. *TU in materia di artigianato*; L.r. n. 7/2005 s.m.i. *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

L'INPS regionale darà diffusione della presente alle sedi provinciali.

Cordiali saluti

Settore Promozione Sviluppo  
Disciplina Artigianato  
D.ssa Lucia Barberis

Direttore Attività Produttive  
Dott. Giuseppe Benedetto

Presidente C.R.A.  
Gr.Uff. Misia MdL Giuseppe

Direttore regionale vicario  
INPS  
Dott. Giorgio Peruzio



*Direzione Attività produttive  
Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato  
Commissione Regionale per l'artigianato  
cra@regione.piemonte.it*

*Torino, 20 maggio 2009*

*Protocollo 6038/16/03*

Ai Presidenti  
Ai Segretari  
Commissioni Provinciali per  
l'Artigianato  
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Trasmissione schema regolamento Commissione Provinciale per l'artigianato (CPA)

Con la presente si trasmette lo schema-regolamento CPA predisposto da apposito gruppo di lavoro, insediato presso la Direzione scrivente, nell'ambito del quale hanno collaborato i Segretari delle CCPPA Piemonte e rappresentanti delle Associazioni artigiane di categoria (Confartigianato, CNA, CASartigiani).

La CRA nella seduta del 20 maggio 2009 ha approvato il suddetto schema-regolamento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Referenti  
Alessandra Magnino tel. 011.4323980  
[Alessandra.magnino@regione.piemonte.it](mailto:Alessandra.magnino@regione.piemonte.it)

Rosa Pavese tel. 011.4324950  
[Rosa.pavese@regione.piemonte.it](mailto:Rosa.pavese@regione.piemonte.it)

Visto  
Il Direttore Regionale  
Giuseppe BENEDETTO

La Dirigente  
Lucia BARBERIS

Il Presidente CRA  
Marco BORGOGNO

*Via Pisano, 6  
10126 Torino  
Tel. 011.4324950  
Fax 011.4325170  
Fax. 011 432 4982*

**SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER  
L'ARTIGIANATO**

*INDICE DEGLI ARTICOLI*

- ART. 1      Convocazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato.*
- ART. 2      Ordine del giorno e documentazione sugli argomenti da trattare.*
- ART. 3      Validità delle riunioni.*
- ART. 4      Modalità delle votazioni.*
- ART. 5      Formazione e contenuti del verbale.*
- ART. 6      Approvazione del verbale.*
- ART. 7      Controlli della Commissione*
- ART. 8      Approvazione e modifiche del Regolamento*
- ART. 9      Norma di rinvio.*
- ART. 10     Entrata in vigore.*

**ART. 1**

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO**

La Commissione è convocata per iniziativa del Presidente o, per motivata richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione stessa, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, tramite avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi a mezzo posta, telegramma, fax o posta elettronica all'indirizzo indicato dai componenti stessi.

I componenti la Commissione devono comunicare tempestivamente, in forma scritta all'ufficio dell'albo, eventuali variazioni di indirizzi, numeri di telefono, numeri di fax o di posta elettronica.

**In caso di urgenza la convocazione può essere comunicata con telegramma, fax o posta elettronica o tramite telefono almeno 24 ore prima della riunione.**

**I Componenti la Commissione che per giustificati motivi non potranno essere presenti alla seduta della Commissione devono comunicare tempestivamente all'ufficio dell'albo, tramite fax o posta elettronica la propria assenza. (\*). Il Segretario della Commissione, di conseguenza, verbalizzerà l'assenza giustificata del Componente.**

Qualora il Componente non provveda a giustificare la propria assenza, come indicato al comma precedente, il Segretario della Commissione verbalizzerà l'assenza ingiustificata e, di conseguenza qualora ne ricorra il caso, attuerà quanto previsto dall'art. 30, comma 2) della Legge Regionale 22 gennaio 2009, n. 1.

*(\*) E' ammessa la giustificazione, anche, tramite telefono se in tal senso è favorevole la Commissione.*

**ART. 2**

**ORDINE DEL GIORNO**

**E DOCUMENTAZIONE SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE**

La convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presso l'ufficio albo sono raccolti e messi a disposizione dei Componenti la Commissione, per la consultazione, gli atti e i documenti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

I documenti concernenti gli argomenti da trattare debbono essere distribuiti all'inizio della seduta.

Gli eventuali documenti inerenti a casi di particolare urgenza o riguardanti argomenti aggiuntivi saranno distribuiti all'inizio della riunione o nel corso della seduta al momento della loro trattazione.

**ART. 3**

### ***VALIDITA' DELLE RIUNIONI***

Ai fini della validità delle riunioni si applica quanto previsto dall'art. 26, comma 3 della Legge Regionale 22 gennaio 2009, n. 1.

Nel caso in cui la Commissione sia costituita da numero dispari di componenti per la validità della riunione della medesima Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti con arrotondamento all'unità inferiore. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.

Se nell'ora stabilita per la riunione, trascorsi 15 minuti dall'ora prefissata, non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia a data da destinarsi.

Della seduta andata deserta viene steso verbale nel quale sono indicati i componenti presenti e quelli assenti o giustificati, nonché l'ora di accertamento della seduta dichiarata deserta.

La verifica del numero legale è fatta dal Presidente all'inizio della seduta, ma può essere fatta anche nel corso della seduta, qualora ne ricorra il caso, dal Presidente stesso o su istanza anche di un solo Componente.

Qualora, per motivi contingenti, non siano presenti nè il Presidente nè il Vice Presidente a suo tempo designati, fungerà da Presidente, limitatamente alla seduta interessata, il Componente più anziano considerando l'età anagrafica.

### ***ART. 4***

#### ***MODALITA' DELLE VOTAZIONI***

Ciascun Componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima dell'inizio della votazione.

Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.

Le votazioni possono effettuarsi in forma palese per alzata di mano.

Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesta anche da uno solo dei Componenti presenti, prima della comunicazione dell'esito della votazione.

E' ammessa la votazione in forma segreta quando la deliberazione riguardi elementi valutativi di persone, elezioni e cariche e negli altri casi previsti dalla legge.

Il voto è sempre personale. Non sono ammesse deleghe.

La Commissione si esprime a maggioranza dei partecipanti al voto ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della Legge Regionale 22 gennaio 2009, n. 1.

In caso di parità tra voti favorevoli e contrari prevale il voto del Presidente.

Di ogni votazione è fatta menzione nel verbale della seduta.

**ART. 5**

**FORMAZIONE E CONTENUTI DEL VERBALE**

Di ogni seduta della Commissione è redatto, a cura del Segretario della Commissione il verbale nel quale vengono riportati sinteticamente i singoli interventi nonché i fatti avvenuti durante la discussione.

Il verbale deve contenere l'intestazione dell'Organo, la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura dei lavori, i nomi dei presenti, degli assenti o giustificati, la procedura e l'esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo delle deliberazioni adottate e, oltre alla sintesi degli interventi, le dichiarazioni testuali delle quali i Componenti intervenuti abbiano esplicitamente chiesto la trascrizione.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

**ART. 6**

**APPROVAZIONE DEL VERBALE**

Il verbale viene presentato ed approvato nella prima riunione utile successiva.

In sede di approvazione del verbale non è consentita la riapertura della discussione sugli argomenti che ne formano oggetto.

Degli eventuali chiarimenti o precisazioni avvenute su richiesta dei singoli componenti è dato atto nel verbale di approvazione.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Il verbale costituisce piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta.

**ART. 7**

**CONTROLLI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione, sentito l'ufficio albo, individua i criteri e le modalità concernenti i controlli da effettuare ai sensi dell'articolo 23 comma 5 e dell'articolo 24 comma 4 della Legge Regionale 22 gennaio 2009, n. 1.

L'attività di controllo della Commissione, in armonia con le proprie finalità di tutela e di rappresentanza dell'artigianato, è ispirata a principi di snellimento, di semplificazione e di trasparenza dell'azione amministrativa.

***ART. 8***

***APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO***

Il presente Regolamento è approvato dalla Commissione stessa e copia del Regolamento è trasmessa alla Commissione regionale per l'artigianato.

***ART. 9***

***NORMA DI RINVIO***

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento valgono le norme di legge, sia nazionali che regionali, ed i relativi regolamenti di attuazione.

***ART. 10***

***ENTRATA IN VIGORE***

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale.

Torino, 27.7.2006

Protocollo 8673/17.8

Ai Presidenti  
Ai Segretari  
Commissioni provinciali per l'artigianato  
LORO INDIRIZZI

**Oggetto: Riforma della disciplina di accesso alla professione di autotrasportatore.  
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 28 aprile 2005 n. 161 (in GU n. 189 del 16 agosto 2005). Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.**

Il D.M. 161 del 28 aprile 2005, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 189 del 16 agosto 2005, ha dato attuazione al D.Lgs. 395 del 22 dicembre 2000 con il quale è stata riformata la disciplina della materia dell'autotrasporto.

L'art. 1 precisa l'ambito di applicazione della normativa, relativa all'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone (sono escluse le fattispecie di trasporto di cose in conto proprio, di cui all'art. 31 e ss. della Legge n. 298 del 6 giugno 1974 e successive). L'art. 1 prevede l'iscrizione nell'albo degli autotrasportatori, dimostrato il possesso del solo requisito dell'onorabilità, per coloro che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

Per tutte le altre tipologie di autotrasportatori sono richiesti i requisiti della capacità finanziaria (art. 2 del D.M. 161 del 28 aprile 2005) e della capacità professionale, oltre che quello dell'onorabilità.

L'articolo 5 rubricato Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale (commi 1° 2) regola l'adeguamento ai nuovi requisiti per le imprese già iscritte con esenzione, disciplinando il cosiddetto periodo transitorio come di seguito definito:

"1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del decreto del Ministero dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n. 100, si adeguano ai requisiti di cui articoli 5, 6, e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 **entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 395 del 2000 iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, si adeguano ai requisiti di cui articoli di cui articoli 5, 6, e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 **entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

*Commi 3 - 4 omissis"*

L'art. 3 del decreto n. 395/2000 disciplina la direzione dell'attività: al comma 1° è previsto che le imprese che esercitano attività di trasporto (di cui ai commi 2, 3 D.Igvo 395/2000) indicano alle rispettive autorità competenti la persona che in possesso dei requisiti di cui agli art. 5 (onorabilità) e 7 (idoneità professionale) dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto".

La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:

- a. amministratore unico, ovvero membro del consiglio d'amministrazione; socio illimitatamente responsabile, per le società di persone; titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- b. persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale è stata espressamente conferita la direzione dell'attività.

L'articolo 2 rubricato Imprenditore Artigiano della legge 443 del 1985 (legge quadro per l'artigianato) prevede:

1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. 3. *omissis*.

4. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate la Commissione Regionale per l'artigianato, riunita in data 12 luglio 2006, ha ritenuto di invitare le Commissioni Provinciali per l'artigianato, competenti alla tenuta Albo delle imprese artigiane (A.I.A.), a verificare, attraverso gli elenchi dell'Albo autotrasportatori della Provincia, che *la persona* indicata dall'impresa ai sensi dell'art. 3 D.Igvo 395/2000 soddisfi, anche, i requisiti richiesti all'Imprenditore artigiano (art. 2, co 4, della legge quadro 443/85) al fine del mantenimento della qualifica artigiana delle imprese di autotrasporto già iscritte all'A.I.A. e del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana per le nuove iscrizioni.

Referenti  
Alessandra Magnino  
Rosa Pavese

Visto  
D.ssa Tiziana Bernengo

Il Presidente CRA  
Marco Borgogno